

43XVI - Italy 106

Recchio

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 8002/84

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 5556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 1317

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 14/7/1988

Dott. Giancarlo MONTANARI-VISCO Pres. di Sez.

ff. di - Primo Presidente -

Dott. Gaetano LO COCO - Pres. di Sez.

» Manlio CRUCIANI Consigliere Rel.

» Enzo BENEFORTI Consigliere

» Domenico MALTESE

» Antonio SENSALE

» Marcello TONDO

» Vittorio VOLPE

» Francesco AMIRANTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COPIE

Il Canc. della segreteria
al Sig. Reffert
per diritti L. 1000
il 28 APR. 1988

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

al Sig. Reffert
per diritti L. 1000
il 28 APR. 1988

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al N. 8002/84 del R.G. AA.CC.,

proposto

da

670

Ditta ANTONIO IMPARATO di Nola, titolare della

Ditta omonima, elettivamente domiciliata in Roma,

Via F. Corridoni, 7 presso l'Avv.to Ugo CATTANEO

che la rappresenta e difende, giusta delega a

marginè del ricorso;

A. Spinosi - Roma

Rilasciata copia studio

al SIG. IPSOA

per diritti L. 9000

il 19 GIU 1989

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

al Sig. Reffert
per diritti L. 1000

il 10 NOV 1989

Page 1 of 7
IL CANCELLIERE

RICORRENTE

CONTRO

AUGUST TÖPFER & Co., con sede in Amburgo, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro, 37 presso l'Avv.to Camillo RAFFAELLI che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dr. Horst Schierholt di Amburgo del 22/11/1984 rep. n. 2296;

CONTRORICORRENTE

E CONTRO

Ditta Pisani & Rickertsen, con sede in Amburgo, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro, 37 presso l'Avv.to Camillo RAFFAELLI che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dr. Christian Wessendorff di Amburgo del 20/11/84 rep. n. 1797;

CONTRORICORRENTE

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 28/7/1984;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno

14 Luglio 1988 la relazione della causa svolta


dal Cons. Rel. M. Cruciani;

Uditi gli Avv.ti Cattaneo e Raffaelli;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Mario DI RENZO, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 28 novembre 1979, la ditta Antonio Imperato convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la ditta Augusto ~~Coepfer~~ ^{Coepfer} e CO.C.M.B.H. nonché la ditta Pisani & Rickertsahn al fine di ottenere la risoluzione parziale per sopravvenuta eccessiva onerosità dei contratti di compravendita di nocciole conclusi nel novembre 1978 con la prima, e nell'aprile 1970 con la seconda. La

Le parti convenute eccepirono preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invocando la clausola contrattuale che, per ogni tipo di controversie, comprese quelle comportanti l'eventuale adeguamento del prezzo, prevedeva la competenza esclusiva del tribunale arbitrale della borsa merci di Amburgo. 

Con sentenza 12.12.81 il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione.

La Corte di Appello ha conferma-

to la decisione del primo giudice osservando che, nella facciata anteriore del testo scritto dei contratti, recante la sottoscrizione delle parti, figura menzionata alla voce "condizioni" l'espressione "Waren - Verein", che si riferisce al particolare contratto tipo, con testo trascritto a tergo, contenente appunto la clausola compromissoria: che, pertanto, sussisteva la "convenzione scritta", in relazione alle norme della convenzione di New York del 10.6.1958, resa esecutiva in Italia con L. 62/1968, le quali derogano al disposto dell'art. 1341 C.C. . .

Per la cassazione di questa decisione la ditta Imparato propone un motivo di ricorso variamente articolato, al quale resistono con controricorso la ditta Toepfer e la Pisani Rickertsohn.

Le parti hanno presentato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente denuncia insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo, in quanto i "moduli" esibiti in giudizio non potevano a suo parere ritenersi contratti, dal momento che in essi si attestava che i

contratti erano stati conclusi verbalmente e che quindi essi costituivano soltanto una conferma d'ordine a carattere declaratorio; i moduli non recavano la sottoscrizione della ditta convenuta; non poteva ravvisarsi l'esistenza di una "convenzione scritta" che, secondo la ricorrente, richiederebbe una puntuale e specifica accettazione, del tutto equivalente a quella richiesta dallo art. 1341 C.C..

Le censure sono infondate.

Va osservato che queste Sezioni Unite hanno ritenuto che il requisito della forma scritta, in relazione alla clausola compromissoria per arbitrato estero, nella disciplina della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62) è soddisfatto dall'inserimento della clausola medesima in un accordo sottoscritto dalle parti, ovvero in uno scambio di lettere o telegrammi, senza che si renda necessaria la specifica approvazione di cui all'art. 1341 C.C., ancorché il contratto sia stato concluso in Italia. (Cass. S.U. 19/11/1987 n. 8499).

Ciò posto, la Corte di merito ha sottoposto i documenti contrattuali ad un'ampia

ed oggettiva indagine e, attraverso un processo di interpretazione del contenuto e della volontà delle parti - del tutto corretto sotto il profilo logico e giuridico - ha ritenuto che le parti stesse avessero espressamente concordato la clausola derogatoria della giurisdizione.

Né vale osservare che il documento contrattuale esibito contenente la clausola è stato sottoscritto solo dalla ditta Imparato - che ebbe a promuovere il giudizio davanti al giudice italiano - poiché fu la ditta Toepfer a produrre il documento sul quale fondò la propria eccezione di difetto di giurisdizione, mostrando quindi in modo inequivoco la volontà di avvalersi della clausola. (Cass. S.U. 6/7/82 n. 4039 - Cass. S.U. 12/2/85 n. 1168).

La decisione impugnata non presenta quindi i vizi lamentati: il ricorso deve essere respinto, con la condanna della ditta ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

* P. Q. M.

Rigetta il ricorso proposto dalla ditta Antonio Imparato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 luglio 1984;

condanna la ricorrente al pagamen-

to delle spese del giudizio di cassazione in L. —

54.000 /

, e degli onorari di avvocato

in L. 2.800.000 in favore dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera

di consiglio delle Sezioni Unite civili il 14

luglio 1988.

*Gen. Antonio... Presidente
Giovanni...*

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria
oggi - 3 APR 1989

IL CANCELLIERE

71091	
7101	50.000
4551	4000
TOT.	54000

Registrata a Roma il 12 APR 1989

al N. 9602

Esatte Lire Cinquecentocinquanta

da RAFFAELLI

IL CASSIERE REGG.
(Gilberto Proietti)

IL DIRETTORE REGG.
(Dott. Amato Amali)



WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG